



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 05.11.1996
COM(96) 556 def.

96/0040 (SYN)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 91/439/CEE
concernente la patente di guida**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Il 20 febbraio 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(96) 55 def. - SYN 96/0040¹).

Il 24 aprile 1996² il Comitato economico e sociale ha espresso un parere favorevole.

Il 5 settembre 1996 il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura sulla proposta. La Commissione accetta la modifica n. 1 e tiene conto, nella proposta modificata che segue, della modifica n. 5, sebbene non l'accetti integralmente.

La Commissione non ha potuto accettare le altre modifiche proposte dal Parlamento per i seguenti motivi:

- il considerando proposto, relativo al codice di condotta, non corrisponde a nessuno degli articoli;
- il considerando proposto, relativo all'introduzione di un sistema europeo di patente di guida a punti e quello relativo al riconoscimento reciproco della sospensione o della revoca del diritto di guida esulano dal quadro della proposta;
- l'introduzione di un codice universale 00, senza definizione, sarebbe contrario all'obiettivo della proposta che è di definire dei codici armonizzati comprensibili da tutti;
- l'obbligo di suddividere i codici entro il 31 dicembre 1996 non corrisponde al contenuto dell'articolo 2 della proposta della Commissione. Infatti, secondo questa disposizione, la suddivisione dei codici spetta al comitato previsto, che deve tener conto delle evoluzioni tecniche e scientifiche anche dopo il 31.12.1996;
- la modifica proposta concernente la composizione e le modalità di funzionamento del comitato non è conforme alle disposizioni della decisione del Consiglio 87/373/CEE relativa alla comitatologia;
- la modifica proposta relativa al riconoscimento reciproco della sospensione o della revoca della patente esula dal quadro della proposta;
- la modifica proposta relativa alle norme mediche per la guida esula dal quadro della proposta.

¹ GU C 110 del 16.4.1996, pag. 7.

² GU C 204 del 15.7.1996, pag. 20.

B. La Commissione modifica pertanto la proposta nel modo seguente:

modifica n. 1: aggiunta dei termini "e i sottocodici"

modifica n. 2: aggiunta dei termini:

02 ... / "aiuto alla comunicazione"

03 ... "degli arti"

70 e 71 ... "(simbolo ECE/ONU del paese terzo)"

79 "Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE."

**Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 91/439/CEE
relativa alla patente di guida**

La proposta della Commissione che forma oggetto del documento COM(96) 55 def. - SYN 96/0040³ è modificata come segue:

Testo inizialmente proposto dalla Commissione	Testo modificato
(Emendamento 1)	
Terzo considerando	
considerando che i codici riguardanti le condizioni di rilascio regolate dalle disposizioni della direttiva 91/439/CEE sono validi su tutto il territorio della Comunità;	considerando che i codici <u>e i sottocodici</u> riguardanti le condizioni di rilascio regolate dalle disposizioni della direttiva 91/439/CEE sono validi su tutto il territorio della Comunità;

³ GU C 110 del 16.4.1996, pag. 7.

Testo inizialmente proposto dalla Commissione	Testo modificato
(Emendamento 2) ARTICOLO 1 Allegato I, punto 2, sesto trattino (e allegato I bis, punto 2.12) (direttiva 91/439/CEE)	
<p>- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati</p> <p>01 Correzione della vista</p> <p>02 Protesi auditiva</p> <p>03 Protesi/ortosi <u>dell'apparato locomotore</u></p> <p>04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità</p> <p>05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche</p> <p>10 Cambio di velocità adattato</p> <p>15 Frizione adattata</p> <p>20 Sistema di frenatura adattato</p> <p>25 Sistema di accelerazione adattato</p> <p>30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati</p> <p>35 Dispositivi di comando adattati</p> <p>40 Sistema di direzione adattato</p> <p>42 Retrovisore(i) adattato(i)</p> <p>43 Sedile del conducente adattato</p> <p>44 Adattamenti del motociclo</p> <p>45 Unicamente con side-car</p> <p>50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio</p> <p>51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione</p>	<p>"- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati</p> <p>01 Correzione della vista</p> <p>02 Protesi auditiva/<u>aiuto alla comunicazione</u></p> <p>03 Protesi/ortosi <u>degli arti</u></p> <p>04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità</p> <p>05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche</p> <p>10 Cambio di velocità adattato</p> <p>15 Frizione adattata</p> <p>20 Sistema di frenatura adattato</p> <p>25 Sistema di accelerazione adattato</p> <p>30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati</p> <p>35 Dispositivi di comando adattati</p> <p>40 Sistema di direzione adattato</p> <p>42 Retrovisore(i) adattato(i)</p> <p>43 Sedile del conducente adattato</p> <p>44 Adattamenti del motociclo</p> <p>45 Unicamente con side-car</p> <p>50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio</p> <p>51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione</p>

55	Combinazione di adattamenti del veicolo	55	Combinazione di adattamenti del veicolo
70	Cambio della patente n. ... rilasciata da ...	70	Cambio della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ECE/ONU del paese terzo)
71	Duplicato della patente n. ...	71	Duplicato della patente n. ... (simbolo ECE/ONU del paese terzo)
72	Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW (A1)	72	Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW (A1)
73	Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)	73	Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)
74	Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg (C1)	74	Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg (C1)
75	Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)	75	Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)
76	Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima non eccede 7 500 kg (C1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1 + E)	76	Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima non eccede 7 500 kg (C1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1 + E)

<p>77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1 + E)</p> <p>78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)</p> <p>Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della presente direttiva, verrà definita, <u>se necessario</u>, una suddivisione dei codici, in particolare dei codici 04, 05, 44 et 55.</p>	<p>77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1 + E)</p> <p>78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)</p> <p>79 <u>Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE</u></p> <p>Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della presente direttiva, verrà definita, <u>entro il 31 dicembre 1996</u>, una suddivisione dei codici, in particolare dei codici 04, 05, 44 et 55.</p>
---	---

Il resto del testo rimane invariato.

Fatto a

ISSN 0254-1505

COM(96) 556 def.

DOCUMENTI

IT

07 06

N. di catalogo : CB-CO-96-560-IT-C

ISBN 92-78-10864-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo